

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,

concernente una riduzione dell'imposta diretta delle persone fisiche
(del 4 gennaio 1957)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Il Consiglio di Stato ha presentato in queste ultime settimane il messaggio accompagnante i conti preventivi dello Stato per l'anno 1957 e, commentando le risultanze, ha chiaramente indicate le proprie previsioni non pessimistiche, pur non ignorando i criteri di una normale e debita prudenza, sull'evoluzione della congiuntura nel nostro paese. Congiuntura che, nel campo che intendiamo trattare con il presente messaggio, ha da essere intesa prevalentemente nel settore puramente finanziario e fiscale, senza riguardo o pronostico per i campi più specifici dell'industria, dei commerci e per il campo più generale della capacità d'acquisto del denaro.

Le considerazioni contenute nel messaggio sui conti preventivi vogliono essere integrate qui, per ciò che ha riferimento alla situazione fiscale del Cantone.

Sono pendenti da tempo davanti a codesto Gran Consiglio alcune mozioni tendenti a ottenere determinate revisioni della legge tributaria in senso d'alleggerimento degli oneri fiscali: esse partono da concetti diversi da quelli che ci ispirano. Tendono alcune domande a istituire, nella somma delle imposte dirette richieste dal Cantone, dal Comune e dalla Confederazione, un elemento moderatore complessivo: la loro accettazione finirebbe col far sopportare al Cantone e al Comune, che pur dall'imposta diretta traggono elemento essenziale della loro struttura e sovranità, il sostegno finanziario principale indispensabile alla loro vita, le conseguenze d'una eventuale oscillazione verso l'alto delle aliquote d'una imposta federale diretta o l'applicazione di una progressione federale diversa da quella cantonale.

Tendono altre richieste in sostanza a una revisione della scala cantonale delle aliquote, che avrebbe come prima conseguenza una diminuzione degli introiti cantonali difficile da individuare nella sua consistenza, ma più ancora un franamento delle amministrazioni dei Comuni già largamente intaccate dal sistema degli sgravi alla base, che hanno creato numerosi cittadini esenti d'imposta cantonale e di riflesso anche d'imposta comunale. In questi giorni la Lega dei Comuni rurali e montani ci ha fatto pervenire un'istanza di revisione dell'art. 72 della legge tributaria intesa a estendere meccanicamente il sistema della compensazione intercomunale (a carico dello Stato, naturalmente) ai Comuni a tasso inferiore a quello oggi richiesto per l'intervento cantonale, lamentando che i Comuni oggi vengono a «soffrire» degli effetti dei recenti alleggerimenti dell'imposta cantonale: a soffrire quindi del fatto che l'imposta cantonale è stata ancora diminuita. Ove si vede che il concetto di «sofferenza» è relativo come ogni altro.

Tendono altre ancora a diminuire il peso delle imposte indirette — e a queste domande risponderemo a parte, data la diversa natura della materia — con la conseguenza di creare nel bilancio falle non facilmente colmabili le quali, comunque, realizzate, impedirebbero di ricercare in un alleviamento dell'imposta diretta un sistema che raggiunga tutti indistintamente coloro che della vita economica dello Stato portano in sostanza il maggior peso.

Le considerazioni che siamo venuti brevemente esponendo definiscono già il nostro pensiero, almeno nella sua forma principale: come lo Stato ricorre e deve ricorrere a tutti i cittadini indistintamente, per ricercare il vero assetto del proprio bilancio, chiedendo a tutti, sia pure in forma differenziata e adeguata alle singole capacità economiche, così esso deve a tutti rivolgersi per concedere, quando la situazione sembri consentirlo, determinati sgravi: non fosse che per riavere domani il diritto, abolendoli, di nuovamente a tutti chiedere, sempre in funzione della loro capacità contributiva.

Riandando le vicende dei lavori parlamentari per la preparazione della legge fiscale, ricordiamo i paragoni che allora vennero fatti fra l'onere fiscale del contribuente ticinese e quello del contribuente della maggior parte dei Cantoni confederati. Per le persone giuridiche, maggiormente sensibili alla concorrenza intercantonale, la legge tributaria sancì tassi fiscali abbastanza favorevoli: le persone giuridiche ticinesi vennero infatti situate, nel confronto, nella metà superiore dei Cantoni svizzeri, ma non ai primi gradini. Si volle con ciò dare all'industria e al commercio esercitati nella forma della persona giuridica una maggiore capacità di concorrenza e possibilmente un maggior dinamismo: si volle comunque impedire che un'industria tradizionalmente anemica e un commercio molto soggetto alle fluttuazioni di congiuntura venissero chiamati a contribuire all'erario cantonale in modo sproporzionato a quanto dovesse, in altri Cantoni, essere tenuto presente nella calcolazione dei prezzi d'aggravio fiscale.

Le persone fisiche invece, malgrado le numerose aumentate provvidenze di cui talune specifiche della nostra legislazione e ignote alle altre, sia per una allora più che oggi insufficiente possibilità di reale accertamento, sia per la struttura medesima del paese che ignora i redditi veramente alti, almeno nella misura altrove esistente, in numero assoluto o almeno proporzionale alla mole dei contribuenti, dovettero essere chiamate, nella scala delle aliquote, a versamenti fiscali che, pur mantenendosi non molto superiori a quanto praticato in altri e progrediti Cantoni per i redditi modesti e minimi, rapidamente salivano alla testa della graduatoria già per salari e redditi relativamente piccoli o medi: la curva della progressione fiscale nel Ticino è più rapida, sale più rapidamente che non altrove, in conseguenza della formazione strutturale della popolazione contribuente. In un paese povero, anche i poco abbienti fanno rapidamente la figura del ricco o almeno del benestante.

Ma tale struttura tributaria non tende a mutare carattere, o almeno non riesce a mutarlo in forma rapida: malgrado la congiuntura, malgrado taluni grossi guadagni (la cui individuazione è per il fisco sempre difficile e spesso fonte d'attesa di decisioni di ricorsi che tuttora tardano) si deve continuare a considerare preminente, per la saldezza fiscale del Cantone, il ceto medio e al disotto della media svizzera: caposaldo ieri del gettito fiscale, esso continuerà ad esserlo domani, se le condizioni del bilancio cantonale dovessero esigere un inasprimento delle imposte dirette: è a questo ceto medio che oggi pensiamo, dopo avere, per lunghi anni, giustamente pensato ad alleviare in una misura veramente notevole, i piccoli e piccolissimi contribuenti, la famiglia, la prole, gli emigranti, gli stipendi fissi, ecc.

Abbiamo attentamente esaminato le diverse possibilità tecniche e, dopo averne scartate talune perchè troppo complicate e richiedenti notevole lavoro amministrativo con ritardo nella emissione delle tassazioni ecc., su due ci siamo soffermati, pressochè equivalenti nelle conseguenze finanziarie, ma ineguali nella loro struttura e anche nella loro impostazione. L'una consisteva nel tener conto del fatto del pagamento dell'imposta federale per la difesa nazionale, concedendo una deduzione dall'imponibile di tutta o di parte dell'imposta federale diretta: una simile misura avrebbe dovuto però logicamente estendersi anche alle persone giuridiche, in contrasto con le considerazioni che abbiamo esposto

all'inizio e inoltre avrebbe causato un nuovo franamento dell'imposizione comunale. Un simile provvedimento avrebbe inoltre avuto il difetto di portare sollievo solo a circa la metà dei contribuenti (tale è infatti, a un dipresso, la percentuale dei colpiti da tale imposta estranea al Cantone).

L'altra — ed è quella che Vi proponiamo — consiste nel praticare all'imposta cantonale (non all'imponibile, ma alla « fattura », alla bolletta finale) un difalco percentuale, limitatamente alle persone fisiche.

Ci rendiamo conto, con ciò, di rimanere nella tradizione tributaria ticinese: dalle aliquote del 1907 si passò, con l'aggiunta del decimo scolastico e dei due decimi di crisi, a un'imposta del 130 % dell'iniziale: intendiamo oggi proporre che l'imposta discenda al 95 % dell'imposta normale, con il sacrificio di un importo che valutiamo di circa tre quarti di milione: importo che confidiamo non incida eccessivamente sull'equilibrio del bilancio se l'amministrazione sarà, come ai nostri sforzi, economa ed oculata.

Ci rendiamo parimenti conto che la proposta sembra rientrare nel concetto del moltiplicatore di cui si discusse nel 1950 a lungo, per abbandonarla poi, date talune esigenze d'organizzazione: il sistema del moltiplicatore come era inteso allora si avvicinava infatti alle norme comunali del fabbisogno e introduceva un determinato automatismo dell'oscillazione del « tasso d'imposta cantonale » che codesto Gran Consiglio, per bocca dei suoi rappresentanti nelle Commissioni, sentiva come un peso per la libertà di decisioni dell'Autorità legislativa, che sarebbe, con un sistema abbastanza rigido, forse stata un giorno vittima delle sue medesime decisioni di principio.

Nè era estranea a un giudizio negativo, allora, la previsione che la creazione di un moltiplicatore discendente necessariamente dalle necessità del bilancio, portasse piuttosto a un aumento del peso fiscale che a una diminuzione, invero non usuale nella storia tributaria del Cantone.

Le circostanze vogliono invece che un primo eventuale passo in tal senso, senza imposizione di principio di cui il Gran Consiglio sia poi prigioniero, in condizioni mutate, possa essere fatto nel senso di un alleviamento: il che non esclude naturalmente che in futuro, se le circostanze lo rendessero indispensabile — e le nubi all'orizzonte nulla permettono di escludere — l'alleviamento possa essere revocato con il ripristino della situazione precedente o un inasprimento venga deciso, se veramente gravi motivi lo dovessero rendere inevitabile.

Il progetto di decreto legislativo che abbiamo l'onore di sottoporre alla Vostra attenzione non limita nel tempo il provvedimento: nè stabilisce le condizioni che debbano intervenire per giustificare un mutamento futuro: spetterà alla Sovrana Rappresentanza il giudizio, un giorno, sull'eventuale cambiamento in meglio o in peggio.

La materia di cui al presente messaggio potrebbe fornire argomento per lunghe e interessanti discussioni di principio: vogliamo limitarci a quanto siamo venuti esponendo, unicamente aggiungendo qualche considerazione pratica.

Il sistema che proponiamo non incide sulla materia fiscale dei Comuni. Infatti la base fiscale sarà come fin qui calcolata in virtù della legge: ai Comuni si fornirà, per intenderci, affinché essi vi applichino il moltiplicatore comunale, non l'importo effettivamente dovuto al Cantone (ossia il 95 %) ma, come fin qui, l'importo corrispondente al 100 % dell'imposta cantonale.

Da questo importo del 100 % saranno come fin qui dedotte le frazioni concernenti i figli: sulla cifra finale, calcolata secondo la legge, s'applicherà la deduzione uniforme del 5 %. Per le persone giuridiche la situazione rimarrà invece inalterata: ciò non urta contro l'uguaglianza di trattamento dei cittadini, essendo già oggi le persone giuridiche trattate secondo principi diversi — e aliquote diverse — dalle persone fisiche e, come abbiamo visto, esse non possono, nel paragone, vantare i medesimi diritti delle persone fisiche.

Siamo del resto certi che il provvedimento in esame non può oggettivamente essere interpretato come il sintomo di un effettivo e sostanziale miglioramento della struttura finanziaria del Ticino. Se pur taluni segni lasciano sperare che, evolvendo la situazione secondo le premesse indispensabili della continuazione della compensazione intercantonale, del forte gettito di talune fonti non perenni (mano d'opera straniera, ad esempio, grandi lavori, ecc.), del profitto che il Cantone potrà trarre dallo sfruttamento commerciale delle sue riserve di energia elettrica ecc. la situazione possa gradualmente migliorare, è certo che il provvedimento vuole unicamente tendere a diminuire lievemente l'onere fiscale del contribuente ticinese e avvicinarlo, sia pure non interamente, alla media dei Cantoni svizzeri. Ed esso intende tener conto parimenti del fatto che, in cifre assolute, guadagna oggi un contribuente medio somme che un tempo erano appannaggio del grande contribuente, cui il prelevamento fiscale secondo i tassi usuali certamente era meno sensibile che non oggi, poichè incidava veramente sul superfluo e non su di una parte del necessario.

Per i motivi che siamo venuti esponendo e per quelli che ci sarà eventualmente dato di esporre verbalmente, giungiamo a proporre a codesto Gran Consiglio l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato :

Stefani

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente una riduzione dell'imposta diretta delle persone fisiche
(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 gennaio 1957 n. 675 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — A far luogo dall'anno 1957 l'imposta cantonale dovuta dalle persone fisiche, calcolata secondo la legge tributaria, è ridotta del 5%.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1957.
